

COMUNE DI NISCEMI

Provincia di Caltanissetta

Parere dell'organo di revisione sulla proposta di

BILANCIO DI PREVISIONE 2021 – 2023

e documenti allegati

L'ORGANO DI REVISIONE

DOTT. ANTONIO TUMMINELLO

DOTT. GIUSEPPE SPANÒ

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale del 30/12/2021

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2021-2023, unitamente agli allegati di legge;
- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023, del Comune di Niscemi che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

lì 30/12/2021

L'ORGANO DI REVISIONE

DOTT. ANTONIO TUMMINELLO

DOTT. GIUSEPPE SPANÒ

RAG. FRANCESCO TERRANOVA (Assente giustificato)

Sommario

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI	4
NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE	4
DOMANDE PRELIMINARI.....	4
VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI	5
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020	5
BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023.....	7
Riepilogo generale entrate e spese per titoli	7
Fondo pluriennale vincolato (FPV)	11
Previsioni di cassa.....	12
Verifica equilibrio corrente anni 2021-2023	14
Entrate e spese di carattere non ripetitivo.....	16
La nota integrativa.....	16
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI	17
VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2021-2023	19
A) ENTRATE	19
Entrate da fiscalità locale	19
Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria	22
Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni	22
Sanzioni amministrative da codice della strada	23
Proventi dei beni dell'ente.....	23
Proventi dei servizi pubblici	24
Nuovo canone patrimoniale (canone unico).....	24
B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI.....	25
Spese di personale	25
Spese per incarichi di collaborazione autonoma.....	26
Spese per acquisto beni e servizi	27
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)	27
Fondo di riserva di competenza.....	28
Fondi per spese potenziali	29
Fondo di riserva di cassa	30
Fondo di garanzia dei debiti commerciali	30
ORGANISMI PARTECIPATI.....	31
SPESE IN CONTO CAPITALE	32
INDEBITAMENTO.....	33
OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI	35
CONCLUSIONI	38

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

I sottoscritti Dott. Antonio Tumminello (Presidente), Dott. Giuseppe Spanò (Componente), Rag. Francesco Terranova (Componente) assente giustificato, revisori nominati con delibera dell'organo consiliare n. 51 del 22.09.2020;

Premesso

- che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all' allegato 9 al D. Lgs.118/2011.
 - che è stato ricevuto in data 23.12.2021 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023, approvato dalla giunta comunale in data 22/12/2021 con delibera n. 128, completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo.
-
- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
 - visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
 - visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
 - visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, in data 23.12.2021 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2021-2023;

L'organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000.

NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

Il Comune di Niscemi registra una popolazione al 01.01.2020 di n. 25.853 abitanti.

DOMANDE PRELIMINARI

L'Ente entro il 30 novembre 2020 ha aggiornato gli stanziamenti 2020 del bilancio di previsione 2020-2022.

L'organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011. L'Ente ha gestito in esercizio provvisorio.

L'Ente non ha rispettato i termini di legge per l'adozione del bilancio di previsione 2021-2023.

L'Ente non ha rispettato i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'all. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011).

Al bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti di cui all'art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all'art. 172 TUEL.

L'Ente ha adottato il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'art. 18-bis, d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al DM 22 dicembre 2015, allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione.

In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l'Ente **non ha deliberato** modifiche alle aliquote dei tributi propri e/o di addizionali.

L'Ente **ha richiesto** anticipazioni di liquidità con restituzione entro ed oltre l'esercizio.

Con le suddette anticipazioni **sono stati finanziati debiti fuori bilancio**, preventivamente riconosciuti.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020

L'organo consiliare ha approvato con delibera n. 2 del 05.01.2021 la proposta di rendiconto per l'esercizio 2019.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata con verbale n. 4 in data 14.12.2020 si evidenzia che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;
- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) negativo;
- gli accantonamenti risultano congrui.

La gestione dell'anno 2019 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2019 (così distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL):

	31/12/2019
Risultato di amministrazione (+/-)	3.591.143,27
di cui:	
a) Fondi vincolati	353.085,17
b) Fondi accantonati	10.986.344,89
c) Fondi destinati ad investimento	454.836,64
d) Fondi liberi	
DISAVANZO DA RIPIANARE	-8.203.123,43

L'eventuale disavanzo d'amministrazione 2019 di importo corrispondente al disavanzo individuato in sede di rendiconto è stato ripianato secondo le modalità dell'art.188 del TUEL, con atto consiliare sul quale l'organo di revisione ha espresso parere, come segue:

- a) applicato all'esercizio in corso contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto;
- b) ripianato negli esercizi successivi non oltre la data della consiliatura con l'adozione di un piano di rientro che individua i mezzi per il ripiano.

Così come previsto dalla delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 16.02.2021 la quota del maggior disavanzo da Rendiconto 2019 che è scaturito dal diverso metodo di calcolo del FCDE verrà ripianato in 15 annualità a decorrere dall'esercizio 2021 per una quota annua costante pari a 218.168,88.

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

Situazione di cassa

	2018	2019	2020
Disponibilità:	0,00	81.104,03	1.088.726,55
di cui cassa vincolata	0,00	0,00	0,00
anticipazioni non estinte al 31/12	0,00	0,00	

L'ente non si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

L'impostazione del bilancio di previsione 2021-2023 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1 agosto 2019.

L'Ente, se in disavanzo nell'esercizio 2019, ha rispettato i criteri enunciati nell'art. 1 commi 897-900 della legge di bilancio 2019, per l'applicazione dell'avanzo vincolato e dell'avanzo accantonato e destinato.

La nota integrativa indica le modalità di copertura contabile dell'eventuale disavanzo tecnico, o dell'eventuale disavanzo applicato al bilancio, distinguendo la quota derivante dal riaccertamento straordinario da quella derivante dalla gestione ordinaria (art. 4, co. 6, DM 2 aprile 2015).

Il principio contabile 4/1, punto 9.11.7, come modificato dal DM 7.9.2020 (XII° correttivo Arconet) prevede che gli enti che erano in disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio precedente (31/12/2019) illustrino nella Nota Integrativa al bilancio di previsione, le attività svolte per il ripiano di tale disavanzo, segnalando se l'importo del disavanzo presunto al 31 dicembre è migliorato rispetto a quello risultante nell'esercizio precedente di un importo almeno pari a quello iscritto in via definitiva nel precedente bilancio di previsione alla voce "Disavanzo di amministrazione".

Nel caso in cui tale miglioramento non sia stato realizzato, la Nota integrativa indica l'importo del

disavanzo applicato al precedente bilancio di previsione che non è stato ripianato, distinguendolo dall'eventuale ulteriore disavanzo presunto formatosi nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dal paragrafo 9.2.27 del principio applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2).

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

L'Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato dall'ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel.

Le previsioni di competenza per gli anni 2021, 2022 e 2023 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2020 sono così formulate:

Riepilogo generale entrate e spese per titoli

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a). Risultato presunto di amministrazione (All o) Ris arm Pres. A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del Dlgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento della finalità cui sono destinate.

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE 2020			
				PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		202.717,21	445.386,58	487.277,22	487.277,22
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		-	0,00	-	-
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	7.940.686,63	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	16.492.156,25 214.978,00 12.183,80 21.231.429,68	17.718.954,67 0,00 0,00 23.691.891,79	14.653.940,77 0,00 (0,00) (0,00)
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	4.417.537,57	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	58.027.231,38 51.788,00 1.948.320,96 52.478.440,08	7.866.081,96 0,00 0,00 12.283.619,53	35.475.363,00 0,00 (0,00) (0,00)
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 (0,00) 0,00	- 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 (0,00) (0,00)
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.304.863,17 0,00 (0,00) 458.024,00	212.202,00 0,00 0,00 287.117,10	261.855,27 0,00 (0,00) (0,00)
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TOSERIERE/CASSIERE	-	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	19.000.000,00 0,00 (0,00) 19.437.484,49	19.000.000,00 0,00 0,00 19.000.000,00	19.000.000,00 0,00 (0,00) (0,00)
TITOLO 7	SPESA PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1.696.958,95	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.610.000,00 0,00 (0,00) 9.438.386,16	8.710.000,00 0,00 0,00 10.406.958,95	7.710.000,00 0,00 (0,00) (0,00)
	TOTALE TITOLI	14.055.183,15	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	104.434.250,80 266.766,00 1.960.504,76 103.043.764,41	53.507.238,63 - - 65.669.587,37	77.101.159,04 - - 72.375.529,46
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.055.183,15	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	104.636.968,01 266.766,00 1.960.504,76 103.043.764,41	53.952.625,21 - - 65.669.587,37	77.588.436,26 - - 72.862.806,68

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Disavanzo presunto

Il principio contabile 4/1, punto 9.11.7, come modificato dal DM 7.9.2020 (XII° correttivo Arconet¹) prevede che gli enti che in sede di approvazione del bilancio presentano un disavanzo di amministrazione presunto descrivono nella Nota illustrativa le cause che hanno determinato tale risultato e gli interventi che si intende assumere al riguardo.

Nella Nota illustrativa possono essere individuati i maggiori accertamenti e/o i minori impegni che si prevede di registrare nel corso di ciascun esercizio in attuazione degli eventuali piani di rientro adottati. Tale indicazione consente annualmente di verificare il ripiano del disavanzo effettuato e di individuare l'eventuale ulteriore disavanzo che potrebbe formarsi nel corso di ciascun esercizio.

Con particolare riferimento al disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui l'articolo 4, comma 6, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, del 2 aprile 2015, concernente i criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015, prevede "La nota integrativa al bilancio di previsione indica le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo applicato al bilancio distintamente per la quota derivante dal riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante dalla gestione ordinaria. La nota integrativa indica altresì le modalità di copertura contabile dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 2011."

Pertanto, la nota integrativa descrive la composizione del risultato di amministrazione presunto individuato nell'allegato a) al bilancio di previsione (lettera E), se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo, indica le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione. Tali indicazioni sono sinteticamente riepilogate nelle seguenti tabelle:

MODALITA' DI COPERTURA DEL DISAVANZO PRESUNTO	COMPOSIZIONE DISAVANZO	COPERTURA DEL DISAVANZO PRESUNTO PER ESERCIZIO			
		ESERCIZIO N	ESERCIZIO N+1	ESERCIZIO N+2	ESERCIZI SUCCESSIVI
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto N-1 (solo per le regioni e le Province autonome)					
Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera....					
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	3.641.909,57	140.073,45	140.073,45	140.073,45	140.073,45
Disavanzo tecnico al 31 Dicembre....					
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL35/2013					
Disavanzo da ripianare secondo le procedure di cui all'art 243-bis TUEL					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera di C.C. n. 69 del 27/10/2019	1.438.754,05	87.144,25	129.034,89	129.034,89	129.034,89
Disavanzo derivante da diverso metodo di calcolo del FCDE, di cui alla delibera di C.C. n. 7 del 16/02/2021		218.168,88	218.168,88	218.168,88	
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente					
TOTALE	5.080.663,62	445.386,58	487.277,22	487.277,22	269.108,34

Con riferimento agli enti locali, si richiama l'ultimo periodo dell'articolo 188, comma 1, del TUEL, il quale prevede che l'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso.

N.B. Si segnala la FAQ 40/2020 di Arconet L'articolo 111 comma 4-bis del DL n. 18 del 2020, come coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020 n. 27, quando fa riferimento al disavanzo ripianato per un importo superiore a quello applicato al bilancio indica quello ripianato nel corso di un esercizio, intendendo riferirsi a quello precedente, per consentire agli enti, in sede di approvazione del bilancio di

¹ Il DM modifica interamente anche il paragrafo 9.2 del principio 4/2 sul risultato di amministrazione.

previsione, o di variazione del bilancio, di applicare come "Ripiano disavanzo" un importo ridotto del maggiore recupero, come definito dalla norma.

La norma detta la corretta modalità di determinazione del maggior recupero considerando solo quello che può essere riferito ai maggiori accertamenti o ai minori impegni previsti per l'attuazione del piano di rientro approvato.

L'applicabilità della norma pertanto presuppone che gli enti abbiano approvato un piano di rientro che individui le attività da adottare annualmente e preveda i relativi maggiori accertamenti o minori impegni.

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio per l'esercizio 2021 sono le seguenti:

Rappresentazione del Fondo pluriennale vincolato 2021	Importo
FPV APPLICATO IN ENTRATA	1.960.504,76
FPV di parte corrente applicato	12.183,80
FPV di parte capitale applicato (al netto dell'indebitamento)	1.948.320,96
FPV di parte capitale applicato al bilancio (derivante da indebitamento)	0,00
FPV di entrata per partite finanziarie	0,00
FPV DETERMINATO IN SPESA	1.960.504,76
FPV corrente:	12.183,80
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	12.183,80
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
FPV di parte capitale (al netto dell'indebitamento):	1.948.320,96
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	1.948.320,96
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
FPV di parte capitale determinato in bilancio (per la parte alimentata solo da indebitamento)	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
Fondo pluriennale vincolato di spesa per partite finanziarie	0,00

Fondo pluriennale vincolato FPV iscritto in entrata per l'esercizio 2021

Fonti di finanziamento FPV	Importo
Entrate correnti vincolate	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per spese di personale	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per patrocinio legali esterni	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendimento è stato riconosciuto	0,00
Entrate diverse dalle precedenti per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendimento è stato riconosciuto	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00
Totale FPV entrata parte corrente	0,00
Entrata in conto capitale	1.948.320,96
Assunzione prestiti/indebitamento	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00
Totale FPV entrata parte capitale	1.948.320,96
TOTALE	1.948.320,96

L'organo di revisione non ha potuto verificare verificato, neanche controlli a campione stante l'assenza dei cronoprogrammi di spesa e che il Fpv di spesa corrisponda al Fpv di entrata dell'esercizio successivo. Si rileva invece che la componente degli anni precedenti non viene rilevata stante che nel passato non è stata adeguatamente normata

Previsioni di cassa

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2021
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	1.088.726,55
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	22.800.582,43
2	Trasferimenti correnti	8.368.528,59
3	Entrate extratributarie	2.780.072,12
4	Entrate in conto capitale	10.854.980,62
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
6	Accensione prestiti	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	19.000.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9.861.010,55
TOTALE TITOLI		73.665.174,31
TOTALE GENERALE ENTRATE		74.753.900,86

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2021
1	Spese correnti	23.691.891,79
2	Spese in conto capitale	12.283.619,53
3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00
4	Rmborsa di prestiti	287.117,10
5	Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	19.000.000,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	10.406.958,95
TOTALE TITOLI		65.669.587,37
SALDO DI CASSA		9.084.313,49

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

L'organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa relativa all'entrata sia stata calcolata tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di competenza e in sede di rendiconto.

In merito alla previsione di cassa spesa, l'organo di revisione ha verificato che la previsione tenga in considerazione le poste per le quali risulta prevista la re-imputazione ("di cui FPV") e che, pertanto, non possono essere oggetto di pagamento nel corso dell'esercizio.

L'organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi hanno partecipato alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.

L'ente non si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto:

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento				1.088.726,55
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	13.332.063,43	9.468.519,00	22.800.582,43	22.800.582,43
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	1.533.603,65	6.834.924,94	8.368.528,59	8.368.528,59
3	<i>Entrate extratributarie</i>	1.027.156,61	1.752.915,51	2.780.072,12	2.780.072,12
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	4.629.219,62	6.225.761,00	10.854.980,62	10.854.980,62
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	-	0,00	0,00	0,00
6	<i>Accensione prestiti</i>	-	0,00	0,00	0,00
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	-	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	1.151.010,55	8.710.000,00	9.861.010,55	9.861.010,55
TOTALE TITOLI		21.673.053,86	51.992.120,45	73.665.174,31	73.665.174,31
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		21.673.053,86	51.992.120,45	73.665.174,31	74.753.900,86

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
1	<i>Spese Correnti</i>	7.940.686,63	17.718.954,67	25.659.641,30	23.691.891,79
2	<i>Spese In Conto Capitale</i>	4.417.537,57	7.866.081,96	12.283.619,53	12.283.619,53
3	<i>Spese Per Incremento Di Attività Finanziarie</i>		-	0,00	0,00
4	<i>Rimborso Di Prestiti</i>		212.202,00	212.202,00	287.117,10
5	<i>Chiusura Anticipazioni Da Istituto Tesoriere/Cassiere</i>	-	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00
7	<i>Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro</i>	1.696.958,95	8.710.000,00	10.406.958,95	10.406.958,95
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		14.055.183,15	53.507.238,63	67.562.421,78	65.669.587,37
SALDO DI CASSA					9.084.313,49

Verifica equilibrio corrente anni 2021-2023

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali)⁽¹⁾					
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			2.021,00	2.022,00	2.023,00
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.088.726,55			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		12.183,80	-	-
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		445.386,58	487.277,22	487.277,22
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		18.056.359,45	15.113.073,26	13.848.673,68
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		-	-	-
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		17.718.954,67	14.653.940,77	13.384.237,83
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		-	-	-
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)		212.202,00	261.855,27	267.158,63
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			- 308.000,00	- 290.000,00	- 290.000,00
ALTRI POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		308.000,00	290.000,00	290.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		-	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE⁽³⁾			- 0,00	0,00	- 0,00
O=G+H+I-L+M			- 0,00	0,00	- 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		-	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		-	-	-
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		-	-	-
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		-	-	-
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		-	-	-
EQUILIBRIO FINALE			- 0,00	0,00	- 0,00
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			- 0,00	0,00	- 0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali⁽⁴⁾:

Equilibrio di parte corrente (O)	-	0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	-	-	-
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.	-	0,00	0,00	- 0,00

N.B. La RGS con Circolare n 5 del 9 marzo 2020 ha precisato che i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto 118/2011 (saldo tra il complessivo delle entrate e delle spese con utilizzo avanzi, FPV e debito)

Nella medesima Circolare 5/2020 si ricorda che gli equilibri a cui tendere ai fini dei vincoli di finanza pubblica sono W1 e W2 mentre il W3 svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

L'importo di euro 308.000,00 di entrate in conto capitale destinate al ripiano del bilancio corrente sono costituite:

da fondi per l'efficientamento energetico, il miglioramento della viabilità, l'adeguamento delle strutture scolastiche alla normativa che disciplina l'emergenza covid 19.

Utilizzo proventi alienazioni

Gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'utilizzo di tali risorse in parte corrente richiede una previa verifica delle condizioni previste dall'art.1 comma 866 della Legge 205/2017, a seguito della stipula dell'atto di vendita.

N.B. Decreto fiscale DL 124/2019, Legge 157/2019 ART. 30, CO. 2-TER - ha stabilito che la totalità delle risorse rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprietà delle regioni, degli enti locali e degli enti pubblici, anche economici, strumentali di ciascuna regione, trasferiti ai fondi immobiliari gestiti da INVIMIT sia destinata alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza di debito, o per la parte eccedente, a spese di investimento.

Art. 39-quater del DL 162/2019 comma 3 - In relazione al recupero del maggior disavanzo da FCDE ai fini del rientro possono essere utilizzati le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonche' i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili accertati nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria di cui all'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e da altre entrate in conto capitale. Nelle more dell'accertamento dei proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili il disavanzo deve comunque essere ripianato).

Risorse derivanti da rinegoziazione mutui

L'ente **non si è avvalso** della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell'art. 1 comma 867 Legge 205/2017.

N.B.: Decreto fiscale (DL 124/2019, legge 157/2019) art 57 co. 1-quater modifica l'articolo 7 comma 2 del dl 78 del 2015, e viene prorogata al 2023 (prima era 2020) la possibilità che gli enti locali utilizzino senza vincoli di destinazione (anche per la parte corrente) le economie derivanti da:

- a) operazioni di rinegoziazione di mutui
- b) dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al D.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g). A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

- Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:
 - a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
 - b) condoni;
 - c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
 - d) entrate per eventi calamitosi;
 - e) alienazione di immobilizzazioni;
 - f) accensioni di prestiti;
 - g) contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.
- Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:
 - a) consultazioni elettorali o referendarie locali,
 - b) ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale,
 - c) eventi calamitosi,
 - d) sentenze esecutive ed atti equiparati,
 - e) investimenti diretti,
 - f) contributi agli investimenti.

Ad eccezione delle sopra indicate entrate, possono essere definite a regime ricorrenti le entrate che si presentano con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

E' opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs.118/2011)

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti (indicare solo l'importo che, come riportato nel commento, supera la media dei cinque anni precedenti).

La nota integrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione non indica pedissequamente lo schema disposto dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2021-2023 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.) anche se al momento alcune programmazioni non sono state adeguate e allineate.

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto solamente in parte del contenuto minimo previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011). Sul DUP l'organo di revisione non ha espresso parere a parte essendo un'unica delibera con il bilancio di previsione

Strumenti obbligatori di programmazione di settore

Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sarà presentato al Consiglio per l'approvazione unitamente al bilancio preventivo.

Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018.

Gli importi inclusi nello schema relativo ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento nel bilancio di previsione 2021-2023 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni dei pagamenti del titolo II indicate nel bilancio e del corredato Fondo Pluriennale vincolato.

Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Il programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 ed elenco annuale per il 2021 - adottato con delibera di Consiglio Comunale n.39 del 15/07/2021 e pubblicato per 30 giorni consecutivi.

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi

Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00 e relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 7 di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018. (*Nel caso in cui gli enti non provvedano alla redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente"*)

Programmazione triennale fabbisogni del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.

Con delibera di G.M. n. 97/2021 integrata e modificata con delibera di G.M. n. /2021 ai sensi dell'art 6 del D.L.GS 165/2001 è stato approvato il Piano Triennale dei fabbisogni di personale nel corso dell'esercizio 2021/2023 annualità 2021

L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale.

I fabbisogni di personale nel triennio 2021-2023, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale e di quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 17 marzo 2020 relativo alle "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni"

La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione dei fabbisogni.

Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98²

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

(art. 58, comma 1 L. n. 112/2008)

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, c. 1, L. n.133/2008) - adottato con delibera di Consiglio Comunale n.37 del 15/07/2021;

**VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI
ANNO 2021-2023**

A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2021-2023, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

Entrate da fiscalità locale

Addizionale Comunale all'Irpef

Il comune ha applicato, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, l'addizionale all'IRPEF, fissandone l'aliquota in misura dello 0,70%

Scaglione	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
	710.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00

Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs 118/2011.

² Il comma 2 dell'articolo 57 del Decreto Fiscale ha abrogato l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007).

IMU

La "nuova" Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 780, Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il gettito stimato per l'Imposta Municipale Propria è il seguente:

IUC	Esercizio 2020 (assestato o rendiconto)	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
IMU	1.681.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Totale	1.681.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00

In merito all'addizionale comunale Irpef, in base al principio contabile n. 2, il comune può accettare l'addizionale per cassa ovvero sulla base dell'importo accertato nel secondo esercizio precedente, nel limite massimo della somma degli incassi dell'addizionale in conto competenza nel secondo esercizio precedente e di quelli in conto residui, riferiti all'anno -2, realizzati nell'anno -1.

A tal proposito mentre per gli enti che adottano il primo criterio la previsione sarà effettuata sulla base della stima degli incassi, pur adottando eventuali riduzioni prudenziali, con il Dm 1 aprile 2021, il ministero ha stimato gli importi della minore addizionale comunale Irpef anno 2021 per ogni ente, i quali, come è noto, saranno versati per la maggior parte nell'anno 2022, i Comuni che seguono il criterio di competenza potrebbero essere in difficoltà. Infatti, qualora il Comune, in sede di rendiconto 2020, in considerazione del presumibile calo del gettito spinto dalla pandemia, abbia prudenzialmente accertato un importo inferiore a quello che, sulla base della regola storica del principio contabile, avrebbe potuto accettare, dovrebbe accettare nel 2022, seguendo scrupolosamente la regola del principio, l'importo dell'addizionale in misura non superiore all'accertamento 2020 (ridotto rispetto all'andamento degli anni precedenti ossia di quello ordinario pre pandemia). Conseguentemente la previsione da iscrivere in bilancio per l'anno 2022 non potrebbe superare l'importo ridotto 2020.

TARI

Il gettito stimato per la TARI è il seguente:

	Esercizio 2020 (assestato o rendiconto)	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
TARI	3.396.417,00	3.156.666,00	3.156.666,00	3.156.666,00
Totale	3.396.417,00	3.156.666,00	3.156.666,00	3.156.666,00

In particolare per la TARI, l'ente ha previsto nel bilancio 2021, la somma di euro 3.156.666,00 con un diminuzione rispetto alle previsioni definitive 2020 (o ultimo rendiconto), per la tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 668 dell'art.1 della Legge 147/2013.

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad

esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.

L'Ente **ha** approvato il Piano Economico Finanziario secondo le prescrizioni contenute nelle delibere dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), n.443 e 444 del 31 ottobre 2019 .

Nella determinazione dei costi - a partire dall'anno 2018 - ai sensi del comma 653 dell'art.1 della Legge 147/2013 il comune **ha** tenuto conto delle risultanze dei fabbisogni standard secondo le indicazioni contenute nelle *"Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443* predisposte a cura del Mef - Dipartimento delle Finanze.

La modalità di commisurazione della tariffa è stata fatta sulla base del criterio medio- ordinario (ovvero in base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.

La disciplina dell'applicazione del tributo sarà approvata con regolamento dal Consiglio comunale.

Altri Tributi Comunali

Oltre all'addizionale comunale all'IRPEF, all'IMU e alla TARI, il comune ha istituito i seguenti tributi (*modificare la tabella inserendo solo quelli istituiti dall'ente*):

Imposta di soggiorno	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributo di sbarco	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri (specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

Il comune, non ha istituito l'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, pertanto non ha previsto nessun gettito.

Con riferimento all'imposta di soggiorno, l'articolo 46, Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 prevede che nei comuni capoluogo di provincia che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, l'imposta può essere applicata fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (pari ad euro 10,00). I predetti comuni sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

Tributo	Accertamento 2019*	Residuo 2019*	Assestato 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
ICI						
IMU			200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
TASI						
ADDIZIONALE IRPEF						
TARI						
TOSAP						
IMPOSTA PUBBLICITA'						
ALTRI TRIBUTI						
Totale	0,00	0,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ (FCDE)			0,00	0,00	0,00	0,00

*accertato 2020 e residuo 2020 se approvato il rendiconto 2020

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2021-2023 appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati inesigibili inclusi tra le componenti di costo. Tuttavia perdurando la situazione di crisi economica causata dalla pandemia in atto nel paese si raccomanda di volgere particolare attenzione all'andamento della riscossione delle entrate, ciò anche stante i termini.

Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:

Anno	Importo	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
2019 (rendiconto)	209.125,11	43.910,00	0,00
2020 (assestato o rendiconto)	401.788,00	0,00	0,00
2021	352.000,00	0,00	0,00
2022	340.000,00	0,00	0,00
2023	340.000,00	0,00	0,00

N.B. La legge n.232/2016 art. 1 comma 460, e smi ha previsto che dal 1/1/2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;

- spese di progettazione.

L'articolo 109 c.2 del D.L. 18/2020 (cd. Decreto "Cura Italia") convertito in legge n.27 del 24/4/2020 ha previsto che, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza epidemiologica, gli enti locali possono utilizzare, anche integralmente, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 31 c.4-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Dpr n-380/2001.

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla Legge n.232/2016 art.1 comma 460 e smi.

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
sanzioni ex art.208 co 1 cds	20.000,00	20.000,00	20.000,00
sanzioni ex art.142 co 12 bis cds	0,00	0,00	0,00
TOTALE SANZIONI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	0,00	0,00	0,00
Percentuale fondo (%)	0,00%	0,00%	0,00%

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

La somma da assoggettare a vincoli è così distinta:

- per sanzioni ex art. 208 comma 1 del codice della strada (D.Lgs 30.4.1992 n. 285);

Con atto di Giunta n. 121 in data 20.12.2021 la somma (previsione meno fondo) è stata destinata per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 comma 12 ter e 208, comma 4 e comma 5 bis, del codice della strada, come modificato dall'art. 40 della Legge n. 120 del 29/7/2010.

La quota vincolata è destinata

- al titolo 1 spesa corrente - al titolo 2 spesa in conto capitale

L'organo di revisione ha verificato che l'ente non ha correttamente suddiviso nel bilancio le risorse relative alle sanzioni amministrative da codice della strada sulla base delle indicazioni fornite con il D.M. 29 agosto 2018.

Proventi dei beni dell'ente

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:

Proventi dei beni dell'ente

	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Canoni di locazione	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Fitti attivi e canoni patrimoniali	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Altri (specificare)	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI DEI BENI	61.000,00	61.000,00	61.000,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	0,00	0,00	0,00

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente e dei servizi a domanda individuale è il seguente:

Servizio	Entrate/ proventi Prev. 2021	Spese/costi Prev. 2021	% copertura 2021
Musei e pinacoteche	10.000,00	5.000,00	200,00%
Laboratori del centro sociale	1.890,00	6.017,12	31,41%
Impianti sportivi	247,75	23.465,19	1,06%
servizi cimiteriali	127.840,60	110.000,00	116,22%
Totale	139.978,35	144.482,31	96,88%

Nuovo canone patrimoniale (canone unico)

L'articolo 1, commi 816 e ss. della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede, a decorrere dal 2021, l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per i comuni, province e città metropolitane. Il nuovo canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

L'Ente ha previsto a partire dall'annualità 2022 nel bilancio l'applicazione del nuovo canone patrimoniale per l'importo di Euro 250.000,00

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2021-2023 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2020 è la seguente:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa:

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI					
PREVISIONI DI COMPETENZA					
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni Def. 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
101	Redditi da lavoro dipendente	4.016.167,11	3.895.926,00	3.967.008,00	3.905.108,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	420.389,70	242.662,00	248.886,00	244.636,00
103	Acquisto di beni e servizi	6.729.652,03	8.138.292,58	6.844.895,90	6.573.141,69
104	Trasferimenti correnti	2.404.017,53	3.096.806,36	1.457.370,58	570.300,00
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	247.566,65	211.218,34	187.305,29	189.578,14
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	64.341,19	75.500,00	70.500,00	70.500,00
110	Altre spese correnti	243.985,13	2.058.549,39	1.877.975,00	1.830.974,00
	Totale	14.126.119,34	17.718.954,67	14.653.940,77	13.384.237,83

Spese di personale

La spesa relativa al macro-aggregato “redditi da lavoro dipendente” prevista per gli esercizi 2021/2023, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente:

- con l’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, considerando l’aggregato rilevante comprensivo dell’IRAP ed al netto delle componenti escluse (tra cui la spesa conseguente ai rinnovi contrattuali);
- con l’obbligo di contenimento della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 562 della Legge 296/2006 rispetto al valore 2008, considerando l’aggregato rilevante comprensivo dell’IRAP ed al netto dei rinnovi contrattuali;
- dei vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che fanno riferimento alla corrispondente spesa dell’anno 2009;

N.B. Il Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) con l’articolo 33, ha introdotto una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale per i Comuni, prevedendo il superamento del turn-over e l’introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

Il Decreto attuativo di tale nuova formulazione (DM 17 marzo 2020) ha fissato la decorrenza del nuovo sistema per il calcolo della capacità assunzionale dei Comuni al 20 aprile 2020. Quindi, a decorrere dal 20 aprile 2020, i Comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione (si veda, in proposito, anche il parere emesso con delibera n. 111 del 2020

dalla Corte dei conti sezione regionale per il controllo della Campania), nonché nel rispetto di una percentuale massima di incremento annuale della spesa di personale.

Il nuovo regime assunzionale articola il comparto dei Comuni sulla base dei parametri di sostenibilità finanziaria in tre distinte fattispecie:

1. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti bassa, che possono utilizzare le percentuali di crescita annuale della spesa di personale per maggiori assunzioni a tempo indeterminato;
2. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti intermedia, che devono fare attenzione a non peggiorare il valore di tale incidenza;
3. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti elevata, che devono attuare politiche di contenimento della spesa di personale in relazione alle entrate correnti.

Si rimanda alla Circolare del 13 maggio 2020 pubblicata l'11 settembre 2020.

L'Ente, con riferimento a quanto previsto dal DI 34/2019, si colloca nella terza fascia con delibera di G.M. n. 97/2021 integrata e modificata con delibera di G.M. n. /2021 ai sensi dell'art 6 del D.L.GS 165/2001 è stato approvato il Piano Triennale dei fabbisogni di personale nel corso dell'esercizio 2021/2023 annualità 2021

L'andamento dell'aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione raffrontato con il vincolo da rispettare è il seguente:

	Media 2011/2013	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
	2008 per enti non soggetti al patto			
Spese macroaggregato 101	5.410.737,83	3.895.926,00	3.967.008,00	3.905.108,00
Spese macroaggregato 103	0,00	0,00	0,00	0,00
Irap macroaggregato 102	321.024,71	242.662,00	248.886,00	244.636,00
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese di personale (A)	5.731.762,54	4.138.588,00	4.215.894,00	4.149.744,00
(-) Componenti escluse (B)	1.403.777,82	0,00	0,00	0,00
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	4.327.984,72	4.138.588,00	4.215.894,00	4.149.744,00
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)				

La previsione per gli anni 2021, 2022 e 2023 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013 che era pari a euro 4.327.984,72

Spese per incarichi di collaborazione autonoma

(art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)

Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma previsto per gli anni 2021-2023. I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del Consiglio.

L'ente è dotato di un regolamento per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, trasmesso alla Corte dei conti alle cui previsioni si raccomanda di attenersi rigorosamente.

L'ente è tenuto a pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti perceptor, della ragione dell'incarico e del compenso e delle altre informazioni previste dalla legge.

Spese per acquisto beni e servizi

La previsione di bilancio relativa agli acquisti di beni e di servizi è coerente con:

- a) il programma biennale degli acquisti di beni e di servizi approvato ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
- b) l'ammontare degli impegni e/o degli stanziamenti dell'esercizio precedente a quello di riferimento del bilancio;
- c) le scelte di razionalizzazione/revisione operate dall'ente.

Si evidenzia che la L. 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019 ha esplicitamente abrogato:

- i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del DI 78/2010)
- i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del DI 78/2010)
- il divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del DI 78/2010)
- i limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del DI 78/2010)
- i limiti delle spese per formazione per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 13 del DI 78/2010)
- l'obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008)
- i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del DI 95/2012)
- l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007).

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

L'Organo di revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il rispetto dell'accantonamento per l'intero importo.

L'Ente non si trova nelle condizioni di cui all'art. 1, co. 79 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2021-2023 risultano dai prospetti che seguono per singola tipologia di entrata.

Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100.

I calcoli possono essere effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi solo il metodo della media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui).

L'ente non si è avvalso nel bilancio di previsione 2021/23, della facoltà (art. 107 bis DL 18/2020) di effettuare il calcolo quinquennio sulla base dei dati del 2019 e non del 2020 prevista

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un'economia di bilancio che confluiscce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2021-2023 risulta come dai seguenti prospetti:

Esercizio finanziario 2021					
TITOLI	BILANCIO 2021 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	9.468.519,00	1.466.015,36	1.466.015,36	0,00	15,48%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	6.834.924,94	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.752.915,51	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	6.225.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	24.282.120,45	1.466.015,36	1.466.015,36	0,00	6,04%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	18.056.359,45	1.466.015,36	1.466.015,36	0,00	8,12%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	6.225.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Esercizio finanziario 2022					
TITOLI	BILANCIO 2022 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	9.304.520,10	1.466.015,36	1.466.015,36	0,00	15,76%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	3.866.134,16	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.942.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	35.765.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	50.878.436,26	1.466.015,36	1.466.015,36	0,00	2,88%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	15.113.073,26	1.466.015,36	1.466.015,36	0,00	9,70%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	35.765.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Esercizio finanziario 2023					
TITOLI	BILANCIO 2023 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	9.304.519,00	1.466.015,36	1.466.015,36	0,00	15,76%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	2.684.266,68	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.859.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	32.304.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	46.152.806,68	1.466.015,36	1.466.015,36	0,00	3,18%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	13.848.673,68	1.466.015,36	1.466.015,36	0,00	10,59%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	32.304.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Fondo di riserva di competenza

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:

anno 2021 - euro 79.736,00 pari allo 0,45 % delle spese correnti;

anno 2022 - euro 60.000,00 pari allo 0,41 % delle spese correnti;

anno 2023 - euro 60.000,00 pari allo 0,45 % delle spese correnti;

Rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del **TUEL** ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

N.B. La metà della quota minima del fondo di riserva deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Fondi per spese potenziali

L'Organo di revisione ha verificato la congruità dello stanziamento alla missione 20 del fondo rischi contenzioso, con particolare riferimento a quello sorto nell'esercizio precedente.

L'Ente ha provveduto a stanziare nel bilancio 2021-2023 accantonamenti in conto competenza per le spese potenziali.

Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali ⁽¹⁾:

FONDO	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Accantonamento rischi contenzioso	0,00	0,00	0,00
Accantonamento oneri futuri	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per perdite organismi partecipati	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Accantonamento per indennità fine mandato	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti (da specificare: ad esempio: rimborso TARI)	0,00	0,00	0,00
TOTALE	32.000,00	32.000,00	32.000,00

Legenda tabella

a) accantonamenti per contenzioso

sulla base del punto 5.2 lettera h) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011), secondo cui l'organo di revisione deve provvedere a verificare la congruità degli accantonamenti.

b) accantonamenti per indennità fine mandato

sulla base del punto 5.2 lettera i) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs.118/2011);

c) accantonamenti a copertura di perdite organismi partecipati

sulla base di quanto disposto dal comma 552 dell'art.1 della Legge 147/2013 e dall'art. 21 commi 1 e 2 del D.Lgs. 19/8/2016 n.175 e di quanto dettagliato in seguito nella parte relativa agli organismi partecipati.

Accantonamento complessivo per spese potenziali confluito nel risultato di amministrazione nell'ultimo rendiconto approvato

	Rendiconto anno:2019
Fondo rischi contenzioso	220.000,00
Fondo oneri futuri	0
Fondo perdite società partecipate	52.819,00
Indennità di fine mandato Sindaco	6.177,56
.....	0
.....	0

A fine esercizio come disposto dall'art.167, comma 3 del TUEL le economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa non rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL.

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

La Legge 160/2019 al comma 854 – ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – ai commi 859 e seguenti – prevedendo che a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

- se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2020) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2019) di almeno il 10%.
In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio
- se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi)

devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluiscce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali, dovrà essere previsto per un importo pari al:

- a) 5 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) 3 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) 2 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) 1 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.

L'ente ha accantonato in Bilancio l'importo di € 256.555,39 per l'anno 2021 e l'importo di € 150.000,00 per l'anno 2022 e 2023.

L'Organo di Revisione ha verificato che l'Ente:

- non ha effettuato le operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture contabili dell'Ente;
- non ha posto in essere le attività organizzative necessarie per garantire entro il termine dell'esercizio 2020 il rispetto dei parametri previsti dalla suddetta normativa.

ORGANISMI PARTECIPATI

Nel corso del triennio 2021-2023 l'ente non prevede di esternalizzare servizi.

L'ultima ricognizione effettuata dall'Ente sull'assetto complessivo di tutte le partecipazioni possedute, dirette e indirette risale alla delibera di Consiglio Comunale n.72 del 21 dicembre 2018, non rilevando alcuna partecipazione da dover dismettere ai sensi del D.lgs. n. 175/2016.

L'esito di tale ricognizione è stato comunicato, con le modalità previste dall'art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014 alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti.

ELENCO ENTI ED ORGANISMI PARTECIPATI	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
ATO AMBIENTE CL2 SPA IN LIQUIDAZIONE	16,52
SRR ATO CL PROVINCIA SUD SOC. CONSORTILE PER AZIONI	16,08
ATO IDRICO CL6 SPA IN LIQUIDAZIONE	9,11
GAL KALAT SOC. CONSORTILE A R.L.	0,03

ELENCO PARTECIPAZIONI DIRETTE

	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
FARMA NISCEMI S.R.L.	60,00

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i bilanci d'esercizio al 31/12/2019

Accantonamento a copertura di perdite

L'organo di revisione ha verificato che l'ente ha effettuato l'accantonamento ai sensi dell'art. 21 commi 1 e 2 del D. Lgs.175/2016 e ai sensi del comma 552 dell'art.1 della Legge 147/2013 l'ente ha effettuato un accantonamento pari ad €. 32.000,00

SPESE IN CONTO CAPITALE

Finanziamento spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste negli anni 2021, 2022 e 2023 sono finanziate come segue:

BILANCIO DI PREVISIONE					
EQUILIBRI DI BILANCIO					
(solo per gli Enti locali)⁽¹⁾					
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)		-	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		1.948.320,96	-	-
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		6.225.761,00	35.765.363,00	32.304.133,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		308.000,00	290.000,00	290.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		-	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		-	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		7.866.081,96	35.475.363,00	32.014.133,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		-	-	-
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		-	-	-
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
$Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E$					

Investimenti senza esborsi finanziari

Sono programmati per gli anni 2021-2023 altri investimenti senza esborso finanziario (transazioni non monetarie) rilevati in bilancio nell'entrata e nella spesa.

INDEBITAMENTO

L'Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione risultano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 202 del TUEL.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento rispetta le condizioni poste dall'art.203 del TUEL come modificato dal D.lgs. n.118/2011.

L'Organo di revisione, ai sensi dell'art.10 della Legge 243/2012, come modificato dall'art. 2 della legge 164/2016, ha verificato che le programmate operazioni di investimento siano accompagnate dall'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti (c° 2),

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2019	2020	2021	2022	2023
Residuo debito (+)	4.716.838,89	4.300.487,81	4.243.077,70	4.030.875,70	3.768.990,43
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	416.351,08	57.410,11	212.202,00	261.885,27	267.158,63
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (da specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	4.300.487,81	4.243.077,70	4.030.875,70	3.768.990,43	3.501.831,80

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2021, 2022 e 2023 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell'art.203 del TUEL.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2019	2020	2021	2022	2023
Oneri finanziari	245.452,26	284.294,11	211.218,34	187.305,29	189.578,14
Quota capitale	416.351,08	57.410,11	212.202,00	261.885,27	267.158,63
Totale fine anno	661.803,34	341.704,22	423.420,34	449.190,56	456.736,77

La previsione di spesa per gli anni 2021, 2022 e 2023 per interessi passivi e oneri finanziari diversi, è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario

degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel seguente prospetto.

	2019	2020	2021	2022	2023
Interessi passivi	245.452,26	284.294,11	211.218,34	187.305,29	189.578,14
entrate correnti	13.789.452,81	16.512.883,57	18.056.359,52	15.113.073,26	13.848.673,68
% su entrate correnti	1,78%	1,72%	1,17%	1,24%	1,37%
Limite art. 204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

Il comma 557 della Legge di Bilancio 2020 prevede la possibilità di riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli Enti Locali attraverso accolto e ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato. Le modalità ed i criteri per la riduzione del costo degli interessi, è stabilita con decreto del MEF.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non ha previsto l'estinzione anticipata di prestiti.

L'Organo di revisione ha verificato che l'ente non ha prestato garanzie principali e sussidiarie per le quali è stato costituito regolare accantonamento,

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti rileva, **in via preliminare**, che:

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 27 dicembre 2019 è stato approvato il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ex art. 23 bis T.U.E.L.;
- Attualmente il suddetto Piano è in attesa di approvazione da parte della Commissione ministeriale;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 16.02.2021 la quota del maggior disavanzo da Rendiconto 2019 che è scaturito dal diverso metodo di calcolo del FCDE verrà ripianato in 15 annualità a decorrere dall'esercizio 2021 per una quota annua costante pari a 218.168,88.
- Il Bilancio Pluriennale 2021/2023 non è altro che la declinazione triennale di quel piano finanziario, e di quello dovrebbe pertanto rispecchiare i valori di fondo, al netto delle variazioni intervenute nel tempo, rispetto al momento della redazione del piano stesso.

Si evidenzia che il ritardo riscontrato nell'approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 snatura l'essenza stessa della programmazione dell'Ente, riducendo l'approvazione del Bilancio ad un mero adempimento di natura formale. La Corte dei Conti ha più volte censurato tale condotta, in quanto costituisce grave irregolarità. Infatti l'art.141 co.6 lett.c) del TUEL, indica quale causa di scioglimento dell'Organo consiliare, previo commissariamento, il caso in cui il Bilancio non sia approvato nei termini di legge. Il ritardo si riverbera su tutti gli atti programmatici conseguenziali ed impedisce il rispetto del programma amministrativo, primo fra tutti l'approvazione, ai sensi dell'art.169 del D.lgs 267/2000, del Piano Esecutivo di Gestione entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione. Si raccomanda pertanto per gli esercizi futuri, di voler predisporre ed approvare, la documentazione programmatica, nei termini stabiliti dalla legge.

Tutto ciò premesso, questo Collegio, entrando nel merito del documento contabile oggetto di scrutinio, evidenzia le seguenti criticità:

- le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità – non sono suffragate sufficientemente da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011, e seppur complessivamente attendibili e congrue, **devono essere verificate e costantemente monitorate**, adottando immediato provvedimento di riequilibrio nel caso si rivelassero insufficienti per mantenere l'equilibrio economico-finanziario complessivo, operazione che ad oggi è resa impossibile per l'ente, resta da rilevare pertanto che alcune appaiano difficilmente realizzabili.
- L'analisi della capacità di riscossione dell'Ente, prendendo come riferimento temporale gli ultimi tre anni, ha denotato importi incassati sensibilmente inferiori agli importi accertati.

- Si rileva un notevole incremento delle previsioni di spesa per come previste nel piano di riequilibrio approvato dal Consiglio Comunale ed in attesa di approvazione da parte del ministero. A tal proposito il collegio suggerisce di procedere con celerità all'approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024 in modo tale da ricondurre gli stanziamenti alle previsioni del piano. Il decreto legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico, a favore degli enti locali per i quali “sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario”, una procedura per pervenire a un effettivo riequilibrio finanziario, evitando la dichiarazione di dissesto. L'articolo 243 bis del TUEL e le successive norme inserite all'interno dello stesso testo normativo hanno così regolamentato il piano di riequilibrio come strumento in grado di assicurare l'obiettivo del risanamento finanziario. L'articolo 243 quater, comma 3, del TUEL stabilisce che, dopo l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario da parte della competente Sezione regionale della Corte dei Conti, quest'ultima debba vigilare sull'esecuzione del piano. Tale controllo viene svolto sulla base delle periodiche relazioni dell'organo di revisione che, entro i quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, è tenuto a riferire alla Sezione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi. Il comma 7 del medesimo articolo 243 quater del TUEL prevede che, in caso di accertamento di un grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi del piano, la Sezione della Corte dei conti possa attivare la procedura per la dichiarazione di dissesto dell'ente. Appare opportuno evidenziare che il piano di riequilibrio, sia al momento della relativa approvazione che durante la relativa esecuzione, deve essere proporzionato alle reali problematiche finanziarie esistenti e deve risultare idoneo, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, all'effettivo risanamento dell'ente al termine del periodo considerato. Le relazioni semestrali dell'Organo di revisione e il controllo sullo stato di attuazione del piano intestato alla Corte dei conti devono mettere a confronto le previsioni fissate nel piano e i dati risultanti dagli atti di bilancio dell'ente. Ai sensi dell'art. 243 quater, comma 7, del TUEL, il controllo semestrale può anche comportare l'accertamento di un “grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano” e il conseguente avvio del dissesto. La violazione è grave, se la sua reiterazione rende insufficiente il piano di riequilibrio ai fini del riequilibrio finanziario dell'ente. Da ciò deriva che l'eventuale pretermissione nel piano di rilevanti passività farebbe venir meno il presupposto logico e giuridico dell'intera procedura, che postula una quantificazione attendibile della reale esposizione debitoria complessiva. La dissimulazione della situazione finanziaria dell'ente, infatti, comprometterebbe inevitabilmente la veridicità e l'attendibilità del piano di riequilibrio e dei successivi strumenti di programmazione economico finanziaria. La presentazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, pertanto, non può costituire un'operazione elusiva del dissesto finanziario e delle sanzioni ad esso collegate, poiché diverrebbe un “dannoso escamotage per diluire in un più ampio arco di tempo soluzioni che andrebbero immediatamente attuate” (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 16/2012/SEZAUT/INPR).

- Per tutto quanto esposto il Collegio invita per il futuro l'Ente, già con immediatezza nel contenere gli impegni di spesa del Bilancio 2021/2023, e a prevedere con celerità l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 per rispettare le misure correttive del Piano di Riequilibrio, anche se ancora non approvato dalla Commissione Ministeriale.

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

si invita l'ente alla puntuale modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le re-imputazioni di entrata, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

c) Riguardo agli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

L'Organo di revisione deve presidiare il permanere degli equilibri e l'evoluzione della gestione delle entrate e delle spese tenuto conto delle maggiori entrate, delle minori spese e delle maggiori spese correlate all'emergenza epidemiologica. In particolare, si ricorda che l'Organo di revisione ha certificato l'utilizzo delle somme del c.d. Fondone (art.106 DI 34/2020) e Fondone-bis (art.39 del DI 104/2020).

L'Organo di revisione deve altresì valutare i medesimi effetti anche negli organismi partecipati tenuto conto delle indicazioni contenute nella delibera Sezioni Autonomie 18/2020 "Linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da Covid-19". Pertanto si invita l'ente alla definizione del rendiconto 2020.

d) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli accantonamenti al FCDE.

e) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-quinquies dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento.

E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, e tenuto conto di quanto rappresentato, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente;
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L'organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2021-2023 e sui documenti allegati.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

*Dott. Antonio Tumminello**

*Dott. Giuseppe Spanò**

() documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*